

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 24

Oggetto: determinazione importo fattispecie di danno ambientale effettuato dalla ditta Andreucci Carlo, Latini Elisabetta e Rossini Stefano nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 07.08.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Agosto, nel proprio ufficio,

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

considerato che,

il comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche", richiedeva al Direttore dell'Ente di "determinare la fattispecie di danno nell'atto di irrogazione della sanzione in merito al riscontro di potatura/capitozza tura di un esemplare di quercia radicata in Via Bagacciano n. 8 del Comune di Camerano su proprietà dei sig.ri: Andreucci Carlo nato a Camerano il 13/03/1945, Latini Elisabetta nata ad Ancona il 04/05/1958 e Rossini Stefano nato ad Osimo il 16/05/1974";

in data 27/07/2018 il Direttore presentava il seguente rapporto:

– A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2953/2018 con la presente si comunica che gli interventi realizzati su proprietà dei Sig.ri Andreucci Carlo, Latini Elisabetta, Rossini Stefano in località Via Bagacciano n.8 Camerano, come riscontrato nel sopralluogo effettuato dal personale dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero e ben visibile dalla Foto allegata alla vostra richiesta, consistono in:

- drastica potatura delle branche principali

Per quanto riguarda l'intervento il danno cagionato alla vegetazione si ritiene di grave entità in quanto con la drastica potatura si asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante causando importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge, che i tagli effettuati comportano :

la formazione di rami da gemme avventizie che presentano un'inserzione più debole e negli anni potranno divenire pericolosi;

l'aumento dell'azione di patogeni, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;

la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero;

la perdita del valore estetico/paesaggistico dell'albero

L'intervento inoltre è stato effettuato senza il nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a)

Concludendo si ritiene che il danno ambientale cagionato consista in:

- danno senza possibilità di ripristino in cui il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991, ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come nel caso specifico) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera che in questo caso può essere quantificato in € 200,00, e quindi nel rispetto dell'art. 23.4 let b) "danno ambientale senza possibilità di ripristino" ultima riga "*Si applica una sanzione da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6000 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore*".

In data 27/07/2018 con determina Tecnico n. 22 veniva determinato in € 2.000,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981 per "danno ambientale senza possibilità di ripristino".

Con nota acquisita a ns prot.n. 3040 il 07/08/2018 il Comandante mar. Visconti o Bisconti Andrea de "Regione Carabinieri forestale "Marche" Stazione Conero evidenzia che " il danno contestato equiparabile più al danno con possibilità di ripristino" in quanto " i rami tagliati avevano diametro di 10-15 cm e pertanto la condizione pre-intervento può essere ripristinata presumibilmente nell'arco di 10 anni" e quindi "chiede di valutare se siano in essere gli estremi per rideterminare l'importo della sanzione".

Considerata l'esperienza in merito dei Carabinieri forestali "Marche" Stazione Conero, considerato inoltre che è interesse di questo Ente tutelare ma anche preservare e ove necessario ripristinare danni ambientali cagionati alla flora del Parco,

sentito il Direttore per opportuna conoscenza e valutazione del danno (che poi appone il visto di regolarità tecnica della presente determina),

si ritiene siano in essere le condizioni per:

annullare la determina Tecnico n. 22 del 22/07/2018;

prendere atto delle valutazioni Comandante mar. Visconti o Bisconti Andrea de "Regione Carabinieri forestale "Marche" Stazione Conero;

ritenere tali valutazioni meritevoli di accoglimento in quanto oltre alla sanzione sarà previsto il ripristino del danno ambientale e l'alberatura non potrà quindi essere rimossa come invece poteva esserlo in caso di danno ambientale senza possibilità di ripristino;

Tale azione comporta la violazione sempre dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione secondo l'art. 23.4 del Regolamento è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Ciò premesso e considerato si ritiene che,

viste le comunicazioni e i rapporti nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco si ritiene che la violazione accertata possa essere ricondotta a "danno ambientale con possibilità di ripristino" a cui si applica una sanzione secondo quanto indicato all'art. 23.4 let p) ultima riga e cioè "Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore".

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

in definitiva è da,  
determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

### **D E T E R M I N A**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare la determina n. 22 del 27/07/2018;
3. di stabilire che la violazione accertata possa essere ricondotta a “danno ambientale con possibilità di ripristino” e quindi l'alberatura non potrà essere rimossa;
4. di determinare in € 1.000,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
5. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale “Marche” per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta Andreucci Carlo, Latini Elisabetta, Rossini Stefano;
6. di inviare la presente al direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
7. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2018-2020 annualità 2018.

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2018-2020 annualità 2018.

Sirolo, li 07/08/2018

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**IL DIRETTORE**

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto di regolarità tecnica.

Sirolo, li 07/08/2018

Il direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/08/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)